

## Il placito di Albosaggia

Nell'ultimo numero testè uscito del *Bollettino della Società Storica Valtellinese* (n. 10, anno 1956, pp. 52-63) sotto il titolo *Un placito inedito del 1049 riguardante Tresivio e Cercino di Valtellina*, Ugo Cavallari, segretario di quella Società, ha pubblicato un interessante placito tenuto in Pavia il 4 novembre 1049 dal messo imperiale Antonio, placito che io chiamo più semplicemente di Albosaggia, dal nome della parrocchia nel cui archivio fu rinvenuto e tuttora si conserva.

Esso si riferisce ad una lite mossa a Rainaldo vescovo della città di Pavia da prete Aldo figlio del fu Ingone dell'ordine dei decumani della città di Como vivente a legge longobarda, lite terminata per via di transazione con una permuta tra le due parti, recante la stessa data del placito. In detta permuta il vescovo rilascia a prete Aldo case e beni nel castello e nella piana di Tresivio e nel luogo di Cercino in Valtellina contro case e beni che lo stesso Aldo possedeva nei luoghi di Steberone, Merlate, Campese, Lusiniaco e Sclavaria nel Pavese.

Il placito ci è pervenuto in originale in una pergamena abbastanza ben conservata di cm. 50 x 81. La sua scrittura è la minuscola carolina usata nei documenti della metà del sec. XI, nella quale sono ancora frequenti gli elementi derivati dalla corsiva, come ad esempio il *t* doppio e il nesso del *ti* assibillato.

Fu rilasciato al detto prete Aldo, promotore della lite, perchè egli ne era il destinatario, essendo stato il vincitore della causa, come risulta dalla dichiarazione dei giudici che lo stesso prete Aldo dovesse *ad suam proprietatem abere et detinere* i beni di Valtellina da lui ottenuti in cambio dal vescovo di Pavia e dal suo avvocato, ai quali era fatto obbligo di rimanere *exinde taciti et contenti*. Questa è probabilmente la ragione per cui anche oggi il placito si conserva in Valtellina.

Non è l'atto originale più antico relativo alla Valtellina e a persone abitanti in quella regione, perchè nel placito n. 34 della mia raccolta dei *Placiti del « Regnum Italiae »*, tenuto a Milano il 20 maggio 822 si fa menzione di un *Dominicus una cum coniuge sua Luba habidadoris Valtellina, locus ubi nominatur Circiano*; però, mentre

il placito dell'822 si conserva nel Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano, questo è l'atto originale più antico oggi esistente in Valtellina, o come dice con minore proprietà il Cavallari, « questa è la più antica pergamena originale ogni conosciuta che si riferisce a Tresivio e a Cercino ».

Io mi riprometto di inserirne il testo nel terzo volume della mia raccolta, della quale è già uscito l'anno scorso il primo volume e in questi giorni esce la prima parte del secondo.

L'edizione del placito offerta dal Cavallari, a quanto mi è dato giudicare da un frettoloso confronto con la pergamena, che egli gentilmente mi portò in esame a Milano, e più di tutto con una non troppo perfetta riproduzione fotografica di esso, mi sembra abbastanza buona. Certo qua e là ho riscontrato qualche imperfezione: per es. a riga 1 si deve leggere *resedentibus* e non *sedentibus*, a riga 35 è scritto chiaramente *iuteieas* dove fu ripetuto per errore il secondo *ie*, e non doveva pertanto leggersi con Cavallari [*iure (ie) as*]. Si aggiunga qualche errore di stampa come a riga 3 *dei propicio* invece di *deo propicio*. Altri difetti della trascrizione sono da imputarsi al metodo da lui seguito di non avere introdotto nessuna nota di testo, per il che non ha avvertito fra l'altro che il più delle volte la sillaba *ci* è espressa col nesso del *ti* assibillato. Ma trattasi di errori e di difetti di poco conto, che spero di far scomparire nell'edizione che ne darò nella mia raccolta.

Qui nell'*Archivio Storico Lombardo* mi sembra intanto opportuno dare, insieme con la notizia dell'avvenuta pubblicazione del placito, qualche illustrazione che valga a metterne in luce alcuni aspetti, sui quali il Cavallari non ha creduto di insistere, o che da lui non furono toccati.

Il messo imperiale Antonio che presiedette il placito è quello stesso che intervenne in un altro tenuto pure a Pavia il 19 aprile 1043 da Adalgerio cancelliere e messo del re Enrico III (MURATORI, *Antiq. Ital.*, V, 521) e che presiedette un terzo placito tenuto a Corsiasco nel vicariato di Binasco, pieve di Lacchiarella, nel febbraio 1051 (GIULINI, *Memorie di Milano*, 1<sup>a</sup> ediz., III, 532).

Come ha fatto rilevare il FICKER (*Forschungen*, II, 44) nel placito del 1043 egli interviene a formare il corpo giudicante insieme col padre Adelberto giudice e messo. A differenza di suo padre egli non assunse mai la qualifica di *iudex*, come prova il fatto che nei due placiti summenzionati e in questo è indicato semplicemente come *missus domni imperatoris*, o *missus domni secundi Henrici imperatoris*. Il Ficker (l. c.) aggiunge di essere convinto che egli si identifichi con quell'*Antoninus*, che nel testo di un placito tenuto a Bocca d'Arda in territorio di Piacenza il 3 gennaio 1034 (HÜBNER, *Gerichtsurkunden*, n. 1296; ult. ed.: GABOTTO, *Per la storia di Tortona nell'età del Comune*, in *Bibl. Soc. Stor. Subalpina*, XCVI, II, a. 1922, 211, n. X), pervenutoci in copia del sec. XII, dato che in quel territorio il nome di *Antoninus* può essere stato facilmente alterato in una copia tardiva in quello di *Antoninus*, che era il santo protettore della città, molto

più che la persona anche in quel placito viene menzionato nel testo, dopo i giudici del sacro palazzo, con la qualifica di *legistor* e nella sottoscrizione con quella di *advocatus*, ma mai con quella di *iudex*. Si trattava, a detta dello stesso Ficker, di un giurista molto noto, che però non aveva mai conseguito il titolo di giudice. Della identità di persona del *missus* Antonio presente a questo placito e quello che figura con la stessa qualifica nei placiti del 19 aprile 1043 e febbraio 1051, anch'essi pervenutici in originale, fanno fede la perfetta somiglianza del *signum* che precede la sua sottoscrizione e la scrittura di questa. Ritegno qui opportuno rilevare che non è affatto vero quanto afferma il Cavallari che un segno identico a quello che distingue Antonio è apposto all'angolo sinistro della pergamena all'inizio dell'atto, perchè nella detta posizione c'è un segno diverso, che è quello dell'estensore del placito, *Amizo notarius sacri palatii*.

Il consesso giudicante presieduto dal detto messo Antonio è formato da sette giudici del sacro palazzo, tra i quali due, Lanfranco e Lamberto, si denominano anche notai, qualifica che nel sec. XI non escludeva l'altra, come ha dimostrato il Ficker in base a documenti degli anni 1052, 1056, 1060 e 1062 pubblicati dal Muratori nelle *Antiquitates Italicae Medii aevi*.

Dei menzionati sette giudici del sacro palazzo nessuno figura nel placito del 19 aprile 1043 tenuto a Pavia, mentre in quello del febbraio 1051 tenuto a Coriasco figura il primo dei due giudici del sacro palazzo di nome *Lanfrancus*. Il che, se un giudice del sacro palazzo poteva far parte di un consesso giudicante sia a Pavia che in una località del territorio milanese, fornisce una nuova prova che il tribunale regio di Pavia aveva uguale giurisdizione in tutto il territorio del regno.

A proposito della qualifica di decumano di Como portata da prete Aldo si può osservare che il placito contiene il più antico ricordo dei decumani di Como, poichè finora non si avevano notizie di essi anteriori a quelle fornite dal ROVELLI (*Storia di Como*, parte II, p. 297), che risalivano solo al 1194.

L'atto di permuta inserito nel placito fu evidentemente concordato fra le parti. Ciò si deduce da vari fatti: innanzi tutto dal fatto che la data della permuta è uguale a quella del placito. Si può vedere in proposito quello che io scrissi a p. 60, cap. VII dell'estratto del mio articolo *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del regno*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, a. XXIII, 1950, vol. XXIII, pp. 179-217; si aggiunga, a dimostrare che ogni dissenso fra le parti era cessato, il fatto che la permuta è riferita senza il protocollo finale, cioè senza le sottoscrizioni o i *signa manuum* dei testi e senza la sottoscrizione del notaio, tanto che non sappiamo neppure se estensore di essa fu lo stesso *Amizo notarius sacri palatii* che stese in placito o un'altra persona. Ciò basterebbe da solo a provare che gli atti non si producevano in giudizio per essere convalidati, ma solo perchè erano necessari alla definizione di una lite reale; si consideri inoltre che alla riga 42 il nome di *Odelricus dia-*

*conus de ordine ipsius episcopo (Papiensis) misso eidem domni Rainaldi episcopus*, come pure i nomi degli estimatori *Albizo et Albericus seu Petrus* furono aggiunti dopo la stesura del placito in uno spazio molto più grande del necessario, cioè furono aggiunti solo perchè la loro menzione era necessaria alla validità dell'atto e non perchè effettivamente essi vi intervennero. D'altra parte tutte le suddette persone, *ut ordo legis deposit*, avrebbero dovuto intervenire in Valtellina e nel Pavese a rendersi conto di persona dei beni permutati, onde poi affermare che il vescovo di Pavia poteva addivenire alla permuta con vantaggio, cioè per stimare che, *ipse Rainaldus episcopus ab eundem Aldo presbiter a parte ipsius episcopo quam dare et legibus comutacio ipsa et fuerit potuit*, più esattamente *feri posse*. Ma trasferirsi in un solo giorno da Pavia nei vari luoghi della Valtellina per prendere conoscenza dei beni che il vescovo di quest'ultima città riceveva in cambio, era materialmente impossibile, e perciò si deve anche per questo ritenere che la permuta sia un atto concordato fra le parti per definire la loro vertenza e null'altro.

Ma c'è di più: gli errori di formulario contenuti nel passo relativo a questo presunto sopraluogo, stanno a dimostrare che il notaio scriveva l'atto di permuta senza comprendere il significato delle formule che a lui non dicevano nulla, perchè il sopraluogo in effetto non c'era stato, almeno al momento del placito.

Da ultimo si può osservare che le misure dei beni permutati non corrispondono alla realtà, essendo evidentemente arrotondate. Le misure, che vedremo, di 24 iugeri dati dal vescovo di Pavia in cambio dei 40 da lui ricevuti non possono avere altro significato che il vescovo riceveva molto di più di quel che dava.

Per avere una spiegazione soddisfacente dei fatti sopraelencati bisogna supporre che le cose si siano svolte in modo diverso da quello prospettato nel placito. L'estensore di questo e della permuta in esso riferita, seppure l'estensore di questa fu una persona distinta da quello, intesero attenersi alle vecchie formule perchè l'atto fosse pienamente valido secondo la legge, ma nello stesso tempo fu indotto dalla realtà di quanto accadeva intorno a lui ad introdurre circostanze che si possono spiegare solo supponendo che le cose si svolsero diversamente.

Dopo trattative, delle quali non si può precisare la durata, nè se furono integrate da accomodamenti in denaro, ma nelle quali le parti in causa presentarono gli elenchi dei beni che intendevano permutare con le rispettive confinanze e misure, esse parti addivennero infine alla decisione di effettuare tra loro la permuta. Presa la decisione, fu stabilito di por termine alla vertenza che c'era fra di loro e di stendere al tempo stesso l'atto di permuta e il placito che attestava la conclusione dell'affare, ai quali due atti venne assegnata la stessa data; poi quando il placito era già stato steso, furono aggiunti negli spazi appositamente lasciati in bianco i nomi di Odelrico rappresentante del vescovo e dei tre estimatori Albizo, Alberico e Pietro, tutte persone delle quali l'estensore della permuta non conosceva il nome al mo-

mento in cui scriveva l'atto e che, anche se furono gli effettivi estimatori non erano andati sul posto al momento del placito, perchè avevano avuto modo, durante le trattative, di avere dettagliate informazioni circa l'entità dei beni da permutare. Si spiegano così la mancanza del sopraluogo e gli errori del notaio nel formulario ad esso relativi. Si spiegano così anche le misure arrotondate circa i beni permutati, perchè non importava tanto la misura esatta di essi, quanto il fatto che la permuta era avvenuta e che per questi beni permutati era cessata ogni vertenza tra il prete Aldo di Como e il vescovo di Pavia.

Ad ogni modo nella permuta così concordata, il vescovo di Pavia cedette al detto prete Aldo possessi in Tresivio ed in Cercino della complessiva estensione di 24 iugeri, così ripartiti: nel castello di Tresivio un sedime, nella piana dello stesso luogo un sedime, una vigna, ventisei campi arabili, sette prati e due selve castanee; in Cercino un sedime, due vigne, ventun campi, quattordici selve castanee e cinque prati. Ricevette in cambio dallo stesso prete Aldo case e possessi nei luoghi di Steherone di 10 iugeri, Merlate, Campese dove si dice alla Braida di 12 iugeri, Lusiniaco pure nel luogo di Campese, terreni boscosi sul Ticino di 12 iugeri e a Slavaria, nella Campagna pavese, di 3 iugeri, come pure altre terre presso il fiume Vernavola di 3 iugeri, il tutto per un complesso di 40 iugeri.

Pare che a Tresivio possedesse largamente il monastero di S. Abbondio di Como, perchè tra i confinanti dei beni ceduti a prete Aldo S. Abbondio, è ricordato sedici volte; scarsi invece dovevano essere colà i beni di S. Ambrogio di Milano poichè i possessi di questo monastero sono ricordati appena tre volte. Tutto al contrario si presenta la situazione a Cercino, dove tra i confinanti è menzionato venticinque volte S. Ambrogio e solo una volta S. Abbondio.

Può essere utile uno studio che indichi la ragione di questa diversa distribuzione dei beni dei due monasteri. Io direi che Milano, data la posizione di Cercino all'imbocco della Valtellina, voleva assicurarsi principalmente la via dello Spluga.

Quantunque prete Aldo appartenesse al clero di Como, i beni valtellinesi che egli ricevette dal vescovo di Pavia a nome della chiesa pavese gli appartenevano a titolo personale, perchè egli non agisce mai per conto della chiesa di Como.

Così allo stesso titolo gli dovettero appartenere i beni che egli cedette al vescovo di Pavia e alla sua chiesa. Da ciò si può arguire che la pergamena del placito, che oggi trovasi nell'archivio parrocchiale di Albosaggia, pervenne nella sede attuale attraverso passaggi probabilmente ereditari, che allo stato delle nostre cognizioni non sapremmo precisare.

Sulla questione del come prete Aldo avesse così vasti possessi nel territorio pavese e come d'altro lato la chiesa pavese avesse dei beni altrettanto vasti in Valtellina, si può avere forse una spiegazione nel fatto che a Pavia, capitale del regno italico, convergevano gli interessi di una infinità di persone che vi avevano case e beni e che i possessi

della chiesa di Pavia in Valtellina risalgono forse al periodo bizantino, quando presumibilmente furono dati ad essa e ad altre chiese dei beni fiscali, allora di scarso valore, che furono in seguito bonificati e valorizzati.

E' importante rilevare col Cavallari che i beni di Valtellina ceduti dal vescovo di Pavia a prete Aldo di Como sono minuziosamente descritti uno per uno, mentre quelli da lui ceduti al vescovo di Pavia sono descritti genericamente, con la sola indicazione del luogo dove si trovavano. Però, a mio parere, per rendersi conto di tale differenza, bisogna pensare che prete Aldo, avendo vinto la causa, aveva tutto l'interesse ad assicurarsi la proprietà dei beni avuti in cambio mediante la descrizione particolareggiata di essi, mentre a lui non importava ormai più nulla dei beni ceduti al vescovo di Pavia.

Resta la grossa questione della identificazione dei luoghi menzionati nel placito, ma io non sono un conoscitore del territorio valtellinese e del territorio pavese. D'altra parte a distanza di oltre nove secoli, si deve ritenere che molti luoghi siano scomparsi o abbiano cambiato denominazione. Lascio quindi ad altri questo compito.

CESARE MANARESI